

**GARANTE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE PRIVATE
DELLA LIBERTA' PERSONALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 06/11/2017

Art. 1

Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

E' istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "Garante".

Art. 2

Nomina e durata

Il Sindaco, previa pubblicazione di un avviso pubblico e consultazione dell'Ufficio di Presidenza, nomina, con proprio decreto, il Garante, scegliendolo fra persone residenti o domiciliate nel Comune di Lecce, di indiscusso prestigio e notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali, svolte anche negli Istituti di prevenzione e pena.

Il Garante resta in carica cinque anni, opera in regime di *prorogatio* secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. La nomina è rinnovabile per non più di una volta.

Art. 3

Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

Si applicano al Garante le cause di incandidabilità ed ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale. Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni, il Garante decade dalla carica.

Si applicano al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale. Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni, il Garante decade dalla carica.

L'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.

A seguito della decadenza, è avviato il procedimento di nomina di un nuovo Garante ai sensi dell'Art. 2 del presente Regolamento

Art. 4

Compiti del Garante

Il Garante, che svolge il suo incarico in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale:

- a) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale, ovvero limitate nelle libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Lecce, con particolare riferimento ai diritti fondamentali alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo

- sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
- b) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
 - c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con quelle del Comune e con altri soggetti pubblici, in ragione della loro competenza, per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);
 - d) promuove con l'amministrazione penitenziaria e con le amministrazioni interessate protocolli d'intesa utili per espletare le sue funzioni.

Art. 5

Relazione agli organi del Comune

Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari, per quanto di loro competenza, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre e ha la facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative ed interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 4.

Il Garante può comunque riferire e proporre iniziative e interventi agli organi del Comune, per i fini dell'articolo 4.

Art. 6

Struttura e personale

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale, che sarà istituito o individuato con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 7

Rimborso delle spese

L'incarico di Garante è gratuito, salvo il rimborso delle spese, sostenute e documentate, autorizzate con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 8

Dimissioni e revoca

Il Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Sindaco.

La revoca del Garante, promossa dal Sindaco, è disposta per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.